

CCIII SEDUTA

MARTEDI' 22 DICEMBRE 1992

Presidenza del Presidente FLORIS

INDICE

Disegno di legge: "Istituzione del registro regionale sardo dei donatori volontari di midollo osseo per scopo di trapianto" (201).
(Discussione e approvazione col titolo: "Norme integrative della legge regionale 8 gennaio 1988, n. 3, recante 'Disciplina dei prelievi e trapianti di organi e tessuti nell'uomo'"):

MANNONI	6214
BAROSCHI	6214
MARROSU, Assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale.....	6214
FADDA PAOLO.....	6214
(Votazione per appello nominale).....	6218
(Risultato della votazione).....	6219

Disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 novembre 1992, n. 231, relativo al prelievamento della somma di lire 300.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del capitolo 01007 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta - Spese per rappresentanza, per il cerimoniale, per pubbliche celebrazioni, per le agende regio-

nali" (319). (Discussione e approvazione):

(Votazione per appello nominale).....	6219
(Risultato della votazione).....	6219

Disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale del 4 novembre 1991, n. 217, relativo al prelievamento della somma di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del capitolo 04024 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica - Spese per manutenzione ordinaria degli uffici di via Lo Frasso - Revisione condizionatori - Sistemazione locali ufficio del personale" (320). (Discussione e approvazione):

(Votazione per appello nominale).....	6219
(Risultato della votazione)	6219

Messaggio di fine d'anno del Presidente del Consiglio regionale: 6231

Proposta di legge Ruggeri - Sanna E. - Cuccu - Cogodi - Lorelli - Muledda - Zucca - Satta G.: "Interventi finalizzati al sostegno e allo sviluppo delle cooperative di garanzia, dei consorzi tra cooperative di garanzia e consorzi misti regionali aventi come scopo la concessione di fidejussioni" (5) e disegno di legge: "Interventi a sostegno

delle cooperative artigiane e dei consorzi regionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni a forme associative artigiane di primo grado" (127). (Discussione del testo unificato, approvazione del titolo: "Interventi finalizzati al sostegno e allo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi misti regionali aventi come scopo la concessione di fidejussioni"):

BAROSCHI 6217

Proposta di legge Serra Pintus - Tarquini - Mulas M. G. - Casu - Serrenti - Ortu: "Norme in favore degli affetti da colite ulcerosa e da morbo di Crohn" (266). (Discussione e approvazione):

(Votazione per appello nominale) 6220

(Risultato della votazione) 6221

Proposte di legge Dadea - Sanna E. - Cuccu - Urraci - Casu - Manca - Cocco - Pubusa - Serri: "Norme sulla salvaguardia dei diritti dell'utente del Servizio sanitario nazionale" (23) e Serra Pintus - Serra G. - Ladu S. - Tidu - Loretto - Sechi - Soro - Amadu - Atzori - Carusillo - Corda - Fantola - Serra A. - Usai S.: "Norme per la tutela dei diritti dei cittadini che usufruiscono dei servizi delle Unità sanitarie locali" (29). (Discussione e approvazione del testo unificato col titolo: "Norme sulla salvaguardia dei diritti dell'utente del Servizio sanitario nazionale"):

(Votazione per appello nominale) 6230

(Risultato della votazione) 6231

La seduta è aperta alle ore 9 e 30.

SECHI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di giovedì 17 dicembre 1992, che è approvato.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che il consigliere regionale Eusebio Baghino ha chiesto di poter usufruire di un giorno di congedo a far data dal 22 dicembre 1992. Se non ci sono opposizioni il congedo si intende accordato.

Poiché non è presente la Giunta, sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9 e 31, viene ripresa alle ore 9 e 42.)

Discussione e successiva approvazione del disegno di legge: "Istituzione del registro regionale sardo dei donatori volontari di midollo osseo per scopo di trapianto" (201)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 201.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Serra Pintus.

SERRA PINTUS (D.C.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale.

MARROSU, *Assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del titolo.

SECHI, *Segretario*:

TITOLO

Norme integrative della legge regionale 8 gennaio 1988, n. 3, recante: "Disciplina dei prelievi e trapianti di organi e tessuti nell'uomo".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione il titolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

SECHI, *Segretario*:

Art. 1

Oggetto

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 3, lettera a) della legge regionale 8 gennaio 1988, n. 3, il Centro di riferimento regionale provvede all'allestimento del Registro dei donatori volontari del midollo osseo - R.E.D.M.O. - secondo le norme della presente legge.

2. Il Registro è costituito dall'elenco dei donatori volontari clinicamente idonei ai sensi dell'articolo 12, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, tipizzati completamente per i loci HLA-A, CW, B, DR, DQ, e concorre con gli altri Registri regionali alla costituzione del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

3. La selezione dei donatori è effettuata sulla base dei protocolli di cui agli allegati A, B, C e D della presente legge.

4. Ogni donatore deve essere preventivamente informato sugli scopi e sulle modalità della donazione nonché sui rischi ad essa connessi.

5. Le procedure di ricerca del donatore sono effettuate secondo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409.

6. L'attivazione del donatore compatibile è effettuata secondo le modalità previste dall'allegato F della presente legge, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409 e successive modificazioni ed integrazioni.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Sechi - Porcu - Dadea

L'articolo 1 è così sostituito:

Art. 1

Oggetto

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 3, lettera a), della L.R. 8 gennaio 1988, n. 3, il Centro di riferimento regionale provvede all'allestimento del Registro dei donatori volontari di midollo osseo - R.E.D.M.O. - secondo le norme della presente legge.

2. Il Registro è costituito dall'elenco dei donatori volontari clinicamente idonei tipizzati completamente per i loci HLA-A, CW, B, DR, DQ, e concorre con gli altri Registri regionali alla costituzione del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

3. La selezione dei donatori è effettuata sulla base dei protocolli di cui agli allegati A, B, C, D, E della presente legge.

4. Ogni donatore deve essere preventivamente informato sugli scopi e sulle modalità della donazione nonché sui rischi ad essa connessi.

5. L'attivazione del donatore compatibile è effettuata secondo le modalità previste dall'allegato F della presente legge. (1)

PRESIDENTE. Vorrei precisare che il testo dell'emendamento va rettificato prevedendo, dopo la lettera E, anche la lettera F.

Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

DADEA (P.D.S.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale.

MARROSU, *Assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

SECHI, *Segretario*:

Art. 2

Norma finanziaria

1. Alle spese per l'attuazione della presente legge, valutate in lire 500.000.000 per il 1990 ed in lire 250.000.000 per gli anni successivi si fa fronte con la quota parte del F.S.N. assegnata alla Regione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mannoni. Ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.). Per dire, signor Presidente, che andrebbe modificato l'anno da cui si parte.

PRESIDENTE. Certamente, onorevole Mannoni, poiché si tratta di leggi che sono depositate da molto tempo in Consiglio, si potrebbe fissare come anno il 1993, la somma dei 250 milioni andrebbe suddivisa per gli anni successivi.

Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.). Chiedo alla Giunta di spiegare perché, da una valutazione di 500 milioni per il '90, si passa nel '93 ad una previsione iniziale di 250 milioni per riprevederne poi di nuovo 500.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere l'Assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale.

MARROSU, *Assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale*. Poiché non mi risulta che ci sia un forte incremento di spesa, a mio giudizio questa cifra può andare bene anche per il 1993.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Paolo Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA PAOLO (D.C.). Per dire, signor Presidente, che condivido la sua proposta di riportare al '93 la spesa di 500 milioni e quella di 250 negli anni successivi, dato che nel primo anno le spese sono nettamente superiori.

PRESIDENTE. Onorevole Baroschi, comprendo la sua osservazione, ma noi abbiamo deciso di esaminare questo provvedimento adeguando esclusivamente lo stanziamento all'anno cui ci stiamo riferendo per l'intervento. L'articolo 2 quindi va letto così: "Alle spese per l'attuazione della presente legge valutate in lire 500 milioni per il 1993 e in lire 250 per gli anni successivi". Se ci saranno ulteriori fabbisogni provvederemo in sede di variazione di bilancio, fermo restando che la Giunta riferirà al Consiglio in merito.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 2 con la modifica relativa all'anno. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'allegato A.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'allegato A, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'allegato B.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'allegato B, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'allegato C.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'allegato C, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'allegato D.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'allegato D, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'allegato E.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'allegato E, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'allegato F.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'allegato F, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Procederemo alla votazione per appello nominale alla fine della seduta.

Discussione del testo unificato della proposta di legge Ruggeri - Sanna E. - Cuccu - Cogodi - Lorelli - Muledda - Zucca - Satta G.: "Interventi finalizzati al sostegno e allo sviluppo delle cooperative di garanzia, dei consorzi tra cooperative di garanzia e consorzi misti regionali aventi come scopo la concessione di fidejussioni" (5) e del disegno di legge: "Interventi a sostegno delle cooperative artigiane e dei consorzi regionali aventi per scopo

la concessione di fidejussioni a forme associative artigiane di primo grado" (127)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato del progetto di legge numero 5 e del disegno di legge numero 127. Relatore di maggioranza il consigliere Corda; relatore di minoranza il consigliere Ruggeri.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore di maggioranza, onorevole Corda.

CORDA (D.C.), *relatore di maggioranza*.
Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Ruggeri.

RUGGERI (P.D.S.), *relatore di minoranza*.
Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

PIGLIARU, *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*.
La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del titolo.

SECHI, *Segretario*:

TITOLO

Interventi finalizzati al sostegno e allo sviluppo delle cooperative di garanzia, dei consorzi tra cooperative di garanzia e consorzi regionali aventi come scopo la concessione di fidejussioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

SECHI, *Segretario*:

Art. 1

Finalità

1. La Regione sarda, al fine di favorire la qualificazione e la crescita dell'artigianato, promuove l'accesso al credito delle imprese attraverso lo sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia, dei consorzi regionali fra cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi misti regionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni e costituiti ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l'artigianato).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

SECHI, *Segretario*:

Art. 2

Provvidenze

1. La Regione partecipa:

a) alle spese di costituzione e di primo impianto delle cooperative artigiane di garanzia, dei consorzi regionali fra cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi misti regionali di fidejussione;

b) alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia e alla reintegrazione delle perdite dalle stesse subite per insolvenza dei soci;

c) al pagamento degli interessi relativi ai prestiti contratti dalle imprese artigiane, dalle imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal Comitato interministeriale di coordinamento per la politica industriale e dalle forme associative costituite ai sensi dell'articolo 6 della legge 443 del 1985, associate alle cooperative artigiane di garanzia e ai consorzi misti regionali ed assistite dalla fidejussione degli stessi;

d) alla promozione e allo sviluppo di consorzi regionali fra cooperative artigiane di garanzia, dei consorzi regionali fra cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi misti regionali di fidejussione, mediante l'erogazione di contributi per la formazione del capitale sociale e, relativamente ai consorzi misti regionali, il reintegro delle perdite degli stessi subite per insolvenza dei soci;

e) alle spese di gestione delle cooperative di garanzia e dei consorzi fra cooperative di garanzia e dei consorzi misti regionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

SECHI, *Segretario*:

Art. 3

Requisiti delle cooperative artigiane di garanzia

1. Sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le cooperative artigiane di garanzia che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano sede nella Regione e siano costituite a norma del decreto ministeriale 12 febbraio 1959, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1959, n. 97, tra imprese artigiane iscritte all'albo della stessa provincia in cui la cooperativa opera. Agli effetti dell'applicazio-

ne dell'anzidetto decreto, nello schema di statuto tipo con esso approvato, s'intende sostituita la Regione allo Stato e la Giunta regionale al Ministero dell'industria, del commercio e artigianato;

b) abbiano, all'atto della richiesta del contributo, un numero di imprese artigiane associate non inferiore a 100; ovvero a 50 qualora abbiano la sede nel territorio di una comunità montana o in territori riconosciuti particolarmente depressi con provvedimento legislativo; ovvero a 30 qualora abbiano la sede nelle isole di Carloforte e La Maddalena;

c) abbiano formato il capitale sociale col concorso di quote delle singole imprese artigiane associate di ammontare non inferiore a lire 1.000.000 e a lire 2.000.000 per accedere ai prestiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 7;

d) abbiano conseguito, all'atto della richiesta del contributo, un ammontare complessivo di operazioni garantite non inferiore a dieci volte il capitale sociale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.). Per ribadire, signor Presidente, che per quanto formalmente la Giunta sia presente (sono presenti infatti due Assessori) ritengo necessaria quanto meno la presenza del Presidente perché nella sua funzione di coordinatore può rispondere a tutte le istanze che vengono proposte al Consiglio. Chiedo quindi di sospendere il provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole Baroschi, io non posso che essere d'accordo con lei. Sospendiamo l'esame delle proposte di legge numero 5 e 127, in attesa che il Presidente della Giunta arrivi in Consiglio, e passiamo all'esame del disegno di legge numero 319.

Discussione e successiva approvazione del disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 novembre 1992, n. 231, relativa al prelevamento della somma di lire 300.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del capitolo 01007 dello stato di

previsione della spesa della Presidenza della Giunta - Spese per rappresentanza, per il cerimoniale, per pubbliche celebrazioni, per le agende regionali" (319)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 319, relatore l'onorevole Selis. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché il relatore non è presente in aula ci si rimette alla relazione scritta.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

PIGLIARU, *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame dell'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo unico.

SECHI, *Segretario*:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il D.P.G.R. 12 novembre 1991, n. 231, concernente il prelevamento della somma di lire 300.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio a favore del capitolo 01007 relativo a "Fondo a disposizione del Presidente della Giunta regionale per spese di rappresentanza e per il cerimoniale, anche in occasione di manifestazioni di iniziativa di terzi; spese inerenti lo svolgimento delle sedute di Giunta" dello stato di previsione della

spesa della Presidenza della Giunta del bilancio regionale per l'anno finanziario 1991.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per appello nominale in una fase successiva della seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale del 4 novembre 1991, n. 217, relativo al prelevamento della somma di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del capitolo 04024 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica - Spese per manutenzione ordinaria degli uffici di via Lo Frasso - Revisione condizionatori - Sistemazione locali ufficio del personale" (320)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 320, relatore l'onorevole Selis. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché il relatore non è presente in aula ci si rimette alla relazione scritta.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

PIGLIARU, *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame dell'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo unico.

SECHI, *Segretario*:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio

1983, n. 11, è convalidato il D.P.G.R. 4 novembre 1991, n. 217, concernente il prelevamento della somma di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio a favore del capitolo 04024 recante "Spese per la sistemazione, l'adattamento, la manutenzione dei locali e di impianti idrici, elettrici, telefonici, di riscaldamento e per il gas" dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio regionale per l'anno finanziario 1991.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per appello nominale in una fase successiva della seduta.

Votazione per appello nominale del disegno di legge numero 201

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 201. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. *(E' estratto il numero 44, corrispondente al nome del consigliere Muledda.)*

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Muledda.

SECHI, *Segretario*, procede all'appello.

(Rispondono sì i consiglieri: Muledda - Murgia - Onida - Oppi - Ortu - Pau - Pes - Pili - Piras - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Ruggeri - Sanna - Satta A. - Satta G. - Scano - Sechi - Serra - Serra Pintus - Serri - Tampioni - Urraci - Usai S. - Zucca - Amadu - Atzori - Baroschi - Cadoni - Casu - Cocco - Corda - Dadea - Deiana - Fadda A. - Fadda F. - Fadda P. - Fantola - Ferrari - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Lombardo - Mannoni - Marteddu - Meloni - Merella - Mereu O. - Mulas M.G.)

Si è astenuto: il Presidente Floris.)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	51
votanti	50
astenuti	1
maggioranza	26
favorevoli	50

(Il Consiglio approva).

Votazione per appello nominale con unica chiamata dei disegni di legge numero 319 e 320

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale con unica chiamata dei disegni di legge numero 319 e 320. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. *(E' estratto il numero 10, corrispondente al nome del consigliere Cogodi.)*

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Cogodi.

SECHI, *Segretario, procede all'appello.*

Rispondono sì i consiglieri: Corda - Dadea - Deiana - Fadda A. - Fadda F. - Fadda P. - Fantola - Ferrari - Giagu - Ladu L. - Lombardo - Mannoni - Marteddu - Merella - Mereu O. - Mulas M.G. - Muledda - Onida - Pau - Pes - Pili - Piras - Pusceddu - Ruggeri - Sanna - Satta G. - Scano - Sechi - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tidu - Usai S. - Zucca - Zurru - Amadu - Baroschi - Casu - Cocco.

Risponde no il consigliere: Urraci.

Si sono astenuti: il Presidente Floris - Ladu G. - Meloni - Murgia - Ortu - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Cadoni.

Risultato della votazione del disegno di legge numero 319

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del disegno di legge numero 319:

presenti	52
votanti	42
astenuti	10
maggioranza	22
favorevoli	41
contrari	1

(Il Consiglio approva).

Risultato della votazione del disegno di legge numero 320

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del disegno di legge numero 320:

presenti	52
votanti	42
astenuti	10
maggioranza	22
favorevoli	41
contrari	1

(Il Consiglio approva).

Discussione e approvazione della proposta di legge Serra Pintus - Tarquini - Mulas M. G. - Casu - Serrenti - Ortu: "Norme in favore degli affetti da colite ulcerosa e da morbo di Crohn" (266)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 266; relatore l'onorevole Serra Pintus.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra Pintus, relatore.

SERRA PINTUS (D.C.), *relatore.* Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale.

MARROSU, *Assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale.* La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

SECHI, *Segretario*:

Art. 1

Fornitura degli integratori alimentari

1. Ai fini della fornitura dei prodotti dietetici, gli ammalati di colite ulcerosa e del morbo di Crohn sono equiparati ai soggetti affetti da errori metabolici congeniti di cui al decreto della sanità del 1° luglio 1982.

2. I prodotti di cui al primo comma sono prescritti dal medico specialista, di norma in rapporto al fabbisogno mensile o trimestrale, e la loro fornitura è autorizzata dalle Unità sanitarie locali sulla base del preventivo di spesa da allegare alle prescrizioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

SECHI, *Segretario*:

Art. 2

Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge, valutate per il 1992 in lire 80 milioni, sono a carico delle Unità sanitarie locali, che vi provvedono con i finanziamenti annualmente assegnati dalla Regione sulla quota regionale del Fondo sanitario nazionale di parte corrente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Mulas M. G. - Serra Pintus - Serri

Art. 2

1. Le spese per l'attuazione della presente legge, valutate per l'anno 1993 in lire 80.000.000, sono a carico delle USL, che vi provvedono con i finanziamenti annualmente assegnati dalla Regione sulla quota regionale del F.S.N. di parte corrente. (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MULAS MARIA GIOVANNA (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale.

MARROSU, *Assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale della proposta di legge numero 266. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. *(E' estratto il numero 15, corrispondente al nome del consigliere Deiana.)*

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Deiana.

SECHI, *Segretario*, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Deiana - Erittu - Fadda A. - Fadda P. - Fantola - Ferrari - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Lombardo - Lorelli - Mannoni - Manunza - Marteddu - Merella - Mereu O. - Mulas M.G. - Muledda - Murgia - Onida - Onnis - Ortu - Pau - Pes - Pili - Planetta - Porcu - Puligheddu - Pusceddu - Ruggeri - Sanna - Satta G. - Scano - Sechi - Serra - Serra Pintus - Serri - Tamponi - Tidu - Urraci - Usai E. - Usai S. - Zucca - Zurru - Amadu - Baroschi - Cadoni - Casu - Cocco - Corda.

Si è astenuto: il Presidente Floris.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	51
votanti	50
astenuti	1
maggioranza	26
favorevoli	50

(Il Consiglio approva).

Discussione e approvazione del testo unificato delle proposte di legge Dadea - Sanna E. - Cuccu - Urraci - Casu - Manca - Cocco - Pubusa - Serri: "Norme sulla salvaguardia dei diritti dell'utente del Servizio sanitario nazionale" (23) e Serra Pintus - Serra G. - Ladu S. - Tidu - Loretto - Sechi - Soro - Amadu - Atzori - Carusillo - Corda - Fantola - Serra A. - Usai S.: "Norme per la tutela dei diritti dei cittadini che usufruiscono dei servizi delle Unità sanitarie locali" (29)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 23 e 29.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra Pintus, relatore.

SERRA PINTUS (D.C.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale.

MARROSU, *Assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del titolo.

PORCU, *Segretario*:

TITOLO

Norme sulla salvaguardia dei diritti dell'utente del servizio sanitario nazionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

PORCU, *Segretario*:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 32 della Costituzione la presente legge detta norme di tutela delle situazioni giuridiche soggettive del cittadino nell'ambito del rapporto con il servizio sanitario regionale.

2. Alle norme della presente legge devono essere adeguati i regolamenti interni degli enti erogatori dei servizi sanitari.

3. Le norme della presente legge devono essere espressamente richiamate all'atto della conclusione delle convenzioni tra Unità sanitarie locali ed istituzioni sanitarie a carattere privato di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

PORCU, *Segretario*:

Art. 2

Compiti delle Unità sanitarie locali

1. Le Unità sanitarie locali, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 32 della Costituzione e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, operano per assicurare, mediante la migliore utilizzazione delle risorse, prestazioni ottimali ed adeguate ai bisogni dell'utente.

2. Le Unità sanitarie locali assumono fra i propri compiti principali la verifica costante della corrispondenza delle strutture al tipo e grado di infermità accertata, la rimozione delle cause di carattere organizzativo, tecnico e amministrativo che ostacolano o ritardano la regolare erogazione delle prestazioni.

3. Al fine di migliorare il livello delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione, gli utenti possono, in forma congiunta o individuale, inoltrare all'ufficio di direzione di cui all'articolo 28 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, motivati rilievi nonché proposte in ordine all'erogazione delle prestazioni ed al grado di efficienza delle attrezzature.

4. Le Unità sanitarie locali organizzano i servizi e i presidi in modo da assistere preferibilmente gli utenti nel rispettivo ambiente di vita.

5. Nei luoghi di degenza deve essere assicurata la disponibilità di idonei locali per attività di relazione familiare e sociale e per attività culturali.

6. Ciascuna Unità sanitaria locale provvede a garantire che nei presidi la segnaletica orizzontale e verticale indichi in modo chiaro la destinazione dei locali e l'ubicazione dei vari servizi e reparti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

PORCU, *Segretario*:

Art. 3

Norme di comportamento per gli operatori

1. Gli operatori sanitari, nel corso del trattamento sanitario e assistenziale prestato nell'ambito dei servizi e dei presidi delle Unità sanitarie locali sono tenuti a rispettare le convinzioni religiose, politiche, etiche dell'utente, secondo i principi della pari dignità umana, evitando qualsiasi comportamento che possa determinare uno stato di soggezione.

2. In armonia con quanto stabilito dagli articoli 19 e 25 della legge n. 833 del 1978, deve inoltre essere assicurato al cittadino il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura, sia ambulatoriale che di ricovero, nei limiti oggettivi dell'organico dei servizi sanitari e conformemente a quanto stabilito dalle leggi vigenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

PORCU, *Segretario*:

Art. 4

Formazione e aggiornamento del personale

1. La Regione promuove l'inserimento nei programmi didattici dei corsi di formazione ed aggiornamento per operatori infermieristici e tecnici di cui alla legge regionale 17 aprile 1985, n. 8, nonché nell'ambito delle attività di aggiornamento obbligatorio del personale medico di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, di apposite iniziative formative concernenti:

- a) l'etica e la deontologia professionale;
- b) le norme di comportamento nell'assistenza ai bambini, agli anziani e ai disabili;
- c) le norme di comportamento nell'assistenza ai malati terminali;
- d) la conoscenza dei principi costituzionali e delle norme di legge sui diritti del malato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

PORCU, *Segretario*:

TITOLO II

DIRITTI DEGLI UTENTI

Art. 5

Accesso ai servizi sanitari

1. Al cittadino che intende usufruire delle prestazioni erogate dal servizio sanitario devono essere garantite l'uniformità di trattamento e la conoscibilità delle procedure di accesso ai servizi.

2. In attuazione di quanto disposto dal precedente comma, le Unità sanitarie locali - entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - dettano norme volte ad unif-

care le procedure di accesso ai servizi sanitari dispensati nel proprio ambito territoriale, con particolare riguardo alle modalità di prenotazione per i ricoveri ospedalieri, le visite specialistiche e ambulatoriali, gli esami diagnostici e di laboratorio.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, l'Assessore regionale dell'igiene e sanità invita l'Unità sanitaria locale a provvedere nei successivi trenta giorni, decorsi i quali provvede alla nomina di un commissario ad acta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

PORCU, *Segretario*:

Art. 6

Diritti di informazione

1. Gli utenti hanno diritto di conoscere l'organizzazione e le modalità di funzionamento dei servizi e dei presidi sanitari. A tale fine entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Unità sanitarie locali provvedono alla redazione di un opuscolo informativo contenente le norme che regolano l'accesso ai servizi, nonché le condizioni e le modalità di erogazione delle prestazioni.

2. Gli utenti hanno diritto di conoscere i compiti e le attribuzioni di amministratori ed operatori. A tale fine il personale dell'Unità sanitaria locale deve essere identificabile attraverso targhette che riportino nome, cognome, profilo professionale e posizione funzionale.

3. Gli utenti hanno diritto di conoscere la propria diagnosi, anche provvisoria, e la prognosi. Il medico che coordina le indagini e le cure o ha la responsabilità delle stesse, è tenuto a fornire, in termini facilmente comprensibili, le relative informazioni agli utenti e, qualora

ritenga inopportuna tale informazione diretta, informerà i familiari o chi ha titolo, in orario noto e prestabilito.

4. In giorni ed ore prestabiliti nei rispettivi reparti, gli operatori forniscono le informazioni sullo stato di salute del degente, ai familiari o a chi ne ha titolo salvo parere contrario dello stesso.

5. Le dichiarazioni dell'utente agli operatori sanitari e sociali, nonché gli esami ed i trattamenti cui egli è stato sottoposto, hanno carattere riservato.

6. In caso di ricovero d'urgenza devono essere prese tempestivamente le misure utili perché siano avviate con le modalità opportune, tenuto conto dello stato di gravità dell'ammalato, le famiglie dei malati o dei feriti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

PORCU, *Segretario*:

Art. 7

Diritti connessi con indagini diagnostiche e trattamenti terapeutici

1. Non può essere praticato contro la volontà dell'interessato nessun intervento chirurgico, esame diagnostico, terapia tradizionale o sperimentale, o alcun intervento assistenziale, fatti salvi i casi in cui la legge disponga diversamente.

2. Il paziente deve altresì essere messo in grado di rendersi conto, salvo il caso di urgente necessità, di quanto gli viene proposto ed ha il diritto di avere da parte dell'operatore sanitario informazioni complete e chiare prima di qualsiasi esame o trattamento, in particolare per quanto concerne i disagi, i rischi e la durata di esso.

3. Il paziente ha diritto di essere informato su indagini e trattamenti alternativi anche se eseguiti altrove.

4. In caso di rifiuto del paziente ad un intervento ritenuto indispensabile, l'operatore sanitario richiede una dichiarazione liberatoria da parte dell'interessato o dei suoi familiari o di chi lo rappresenta. Del rifiuto deve farsi esplicita menzione nella cartella clinica.

5. Nei casi in cui il paziente sia in stato di incapacità di intendere e di volere i diritti di cui ai precedenti commi sono esercitati dal coniuge, o dagli ascendenti o dai discendenti, salvi i casi di necessità e urgenza. Nel caso in cui il paziente sia incapace legale tali diritti sono esercitati dal rappresentante legale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

PORCU, *Segretario*:

Art. 8

Informazioni sulla degenza

1. L'utente ha diritto di essere informato con anticipo qualora, nel presidio in cui è ospitato o curato, non si possa provvedere con la necessaria tempestività alle sue necessità di assistenza, diagnosi, cura ed altresì qualora, per motivi organizzativi anche contingenti e sempre nel suo interesse, si debba provvedere al suo trasferimento in altro presidio.

2. Il trasferimento in altro presidio può avvenire solo nell'interesse dell'utente o per un preminente interesse generale, quando le condizioni dell'interessato lo consentano e salvo i casi di urgenza, dopo che egli ha ricevuto tutte le informazioni sulle necessità e sulle alternative.

3. In caso di necessità di degenza prolungata, il malato deve esserne messo a conoscenza in modo esauriente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

PORCU, *Segretario*:

Art. 9

Rapporti con il medico

1. Il medico di fiducia, in accordo con il paziente, ha diritto di accedere alle strutture sanitarie in cui lo stesso è assistito e di consultarsi con i medici della struttura per una migliore conoscenza reciproca degli elementi utili alla diagnosi e alla cura.

2. All'atto della dimissione del degente, il responsabile del reparto è tenuto a fornire al medico di fiducia una relazione scritta con ogni utile indicazione sullo stato di salute, sul decorso clinico, sui principali trattamenti praticati, sulle conclusioni diagnostiche e di prognosi e sulle indicazioni terapeutiche per garantire una continuità di trattamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

PORCU, *Segretario*:

Art. 10

Assistenza religiosa

1. Le Unità sanitarie locali, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicurano presso le strutture sanitarie l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del degente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

PORCU, *Segretario*:

Art. 11

Altri diritti dell'utenza

1. L'utente dei presidi sanitari ha diritto al rispetto del pudore del suo corpo e alla protezione della sua vita privata.

2. Durante la degenza in ospedale il paziente ha diritto di mantenere i propri rapporti familiari e sociali negli orari fissati per ogni reparto, compatibilità con le strutture esistenti e con le esigenze terapeutiche ed organizzative.

3. Gli utenti con ridotta autonomia devono essere messi in grado di svolgere adeguatamente e dignitosamente le proprie funzioni vitali e la propria vita di relazione.

4. I pazienti possono riunirsi all'interno dell'ospedale secondo modalità stabilite dal competente organo dell'Unità sanitaria locale anche con la presenza di familiari, per discutere i problemi che riguardano la loro condizione di ricoverati e promuovere iniziative in merito; a tali riunioni possono partecipare anche le associazioni che con attività di volontariato operano a tutela dei diritti del malato o di specifiche categorie di pazienti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

PORCU, *Segretario*:

Art. 12

Condizioni di degenza per ammalati gravi

1. I familiari devono essere informati tempestivamente sull'aggravamento delle condizioni del malato.

2. Il paziente che si trovi in imminente pericolo di vita può essere trasferito al proprio domicilio su richiesta sua o dei familiari.

3. L'organizzazione dei reparti deve essere predisposta in modo da garantire, nei casi di grave patologia o di pericolo di morte, il necessario isolamento dagli altri ricoverati.

4. I familiari devono essere autorizzati a trattenersi anche al di fuori degli orari di visita.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

PORCU, *Segretario*:

Art. 13

Regolamenti interni dei presidi ospedalieri

1. In attuazione del precedente articolo 1, comma secondo, le Unità sanitarie locali entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad unificare le norme dei regolamenti interni dei presidi ospedalieri ubicati nel proprio ambito territoriale concernenti:

a) le norme igieniche da seguire nelle attività di diagnosi, cura e riabilitazione;

b) la frequenza minima giornaliera e settimanale delle visite mediche da parte dei primari, degli aiuti e degli assistenti;

c) la durata dell'attività giornaliera e settimanale dei servizi di diagnosi e cura;

d) le norme di comportamento degli utenti, gli orari di visita e le altre disposizioni relative ai visitatori.

2. Le Unità sanitarie locali predispongono le misure organizzative di cui al comma precedente in modo tale da rendere gli orari dei servizi e dei presidi sanitari compatibili sia con le esigenze ed i modi della vita civile degli utenti, sia con lo stato dei servizi pubblici nel territorio.

3. Copia delle norme di cui al presente articolo deve essere obbligatoriamente affissa presso ogni reparto del presidio ospedaliero.

4. In caso di inosservanza di quanto disposto dal precedente comma 1, si applica l'articolo 5, comma terzo, della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

PORCU, *Segretario*:

Art. 14

Opuscolo informativo

1. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti dell'utente, l'Assessore della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un opuscolo informativo che riporti in modo chiaro ed esauriente i contenuti della presente legge e le altre norme di tutela dei diritti del malato.

2. Copia dell'opuscolo deve essere obbligatoriamente consegnata a ciascun utente, o al suo accompagnatore all'atto del ricovero, a cura del servizio accettazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

PORCU, *Segretario*:

FORME DI TUTELA

Art. 15

Ufficio di pubblica tutela dell'utente dei servizi sanitari

1. Presso ogni Unità sanitaria locale è istituito l'Ufficio di pubblica tutela dell'utente dei

servizi sanitari, con il compito di dirimere le controversie insorte tra gli utenti e gli operatori in ordine alla violazione delle norme della presente legge.

2. L'Ufficio opera su istanza di parte.

3. All'Ufficio è preposto un esperto, nominato con decreto del competente organo di gestione dell'Unità sanitaria locale, scelto per estrazione a sorte tra gli iscritti ad un apposito elenco aperto a coloro che abbiano i seguenti requisiti:

a) maggiore età e godimento dei diritti civili e politici;

b) residenza in uno dei Comuni della Sardegna;

c) qualifica di un magistrato o di avvocato dello Stato in quiescenza, o di professore universitario di ruolo in materie giuridiche o amministrative.

4. La predisposizione dell'elenco è curata dai competenti organi dell'Unità sanitaria locale mediante avviso pubblicato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dal precedente terzo comma, possono iscriversi all'elenco nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni è ammessa l'iscrizione nei 30 giorni successivi di coloro che in costanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma terzo abbiano conseguito da almeno 5 anni il diploma di laurea in materie giuridiche o amministrative.

6. Scaduti i termini di cui al comma precedente, il competente organo dell'Unità sanitaria locale procede al sorteggio tra gli iscritti all'elenco e alla nomina del sorteggiato. Copia del decreto di nomina è affissa all'albo dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale.

7. L'incarico di preposto all'Ufficio di pubblica tutela è gratuito ed ha la durata di un anno.

8. L'Ufficio di pubblica tutela si avvale di un ufficio di segreteria, il cui personale è tratto dal ruolo amministrativo dell'Unità sanitaria locale, secondo la dotazione organica ed i profili professionali stabiliti dai competenti organi di gestione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16.

PORCU, *Segretario*:

Art. 16

Procedimento

1. L'utente dei servizi sanitari che intenda adire l'Ufficio di pubblica tutela è tenuto a presentare un'apposita istanza contenente una breve esposizione dei fatti.

2. L'Ufficio di pubblica tutela, qualora ritenga non manifestamente infondata l'istanza, fissa la data del tentativo di conciliazione, dandone comunicazione all'istante al competente organo di gestione della Unità sanitaria locale. Contestualmente invita quest'ultimo a designare un rappresentante della Unità sanitaria locale, scelto in base alla natura della controversia.

3. La trattazione dell'istanza è effettuata in contraddittorio tra i soggetti interessati. In essa il ricorrente può essere assistito da un rappresentante delle associazioni di tutela.

4. Della seduta viene redatto il processo verbale, dal quale deve risultare se le parti si ritengono o meno soddisfatte del tentativo di conciliazione. Copia di esso è trasmessa alle parti.

5. Il processo verbale non può contenere giudizi di valutazione e non può essere reso pubblico se non con il consenso dei soggetti interessati.

6. Per l'adempimento delle sue funzioni l'Ufficio di pubblica tutela può compiere direttamente accertamenti presso i servizi ed i presidi della Unità sanitaria locale, chiedere loro tutte le informazioni che ritenga necessarie e può convocare i dipendenti della Unità sanitaria locale. Della ingiustificata inottemperanza alle richieste ed alle convocazioni dell'Ufficio è data pubblica notizia mediante affissione all'Albo della Unità sanitaria locale.

7. Nel caso in cui nell'esercizio delle sue funzioni l'Ufficio venga a conoscenza di atti che violano le norme del codice penale o ravvisi la violazione delle norme di deontologia professionale è tenuto a darne immediata comunicazione rispettivamente all'autorità giudiziaria ed ai competenti ordini e collegi professionali.

8. Nel caso in cui l'Ufficio di pubblica tutela accerti comportamenti passibili di sanzioni disciplinari è tenuto a darne immediata comunicazione ai competenti organi della Unità sanitaria locale.

9. Nei casi di particolare rilevanza e previo parere favorevole delle parti, l'Ufficio di pubblica tutela può rendere pubblico l'esito del tentativo di conciliazione mediante affissione presso l'Albo della Unità sanitaria locale.

10. L'esito negativo del tentativo di conciliazione è comunicata per conoscenza al Difensore civico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17.

PORCU, *Segretario*:

Art. 17

Ricorso al Difensore civico

1. Nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione di cui all'articolo precedente, l'utente può richiedere, per iscritto, l'intervento del Difensore civico a norma dell'articolo 2, comma ottavo, della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4.

2. Il Difensore civico, qualora ritenga non manifestamente infondata la richiesta d'intervento, invita il responsabile del Servizio della Unità sanitaria locale, nel cui ambito si è verificata la lamentata violazione, a fornire chiarimenti entro un termine prestabilito, dandone contestualmente comunicazione all'organo di

gestione della Unità sanitaria locale ed ai soggetti istanti.

3. Nel caso in cui il responsabile del Servizio della Unità sanitaria locale interessata dalla richiesta d'intervento non adempia nel termine stabilito, ovvero i chiarimenti forniti non siano esaustivi, il Difensore civico procede all'accertamento dei fatti, dandone comunicazione all'organo di gestione della Unità sanitaria locale, alla Giunta regionale e ai soggetti istanti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18.

PORCU, *Segretario*:

Art. 18

Modalità d'intervento

1. Per l'adempimento delle sue funzioni il Difensore civico ha facoltà di:

a) compiere direttamente accertamenti presso gli uffici e i presidi sanitari;

b) convocare i responsabili dei servizi e gli operatori della Unità sanitaria locale;

c) richiedere informazioni e documenti agli uffici, alle strutture e ai servizi interessati.

2. Nel corso dell'attività di accertamento non può essere opposto al Difensore civico il segreto d'ufficio, fatte salve le materie sottoposte al segreto professionale dalla vigente legislazione.

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Difensore civico può avvalersi del parere di esperti del settore, nonché sentire le associazioni di tutela.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19.

PORCU, *Segretario*:

Art. 19

Pronunciamento del Difensore civico

1. Il Difensore civico comunica le proprie conclusioni all'Ufficio di Direzione della Unità sanitaria locale, al suo presidente e alla Giunta regionale, per le opportune determinazioni, nonché al soggetto istante.

2. Nel caso in cui nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore civico venisse a conoscenza di atti che violano le norme del codice penale è obbligato a darne immediata notizia all'autorità giudiziaria.

3. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore civico ravvisi la violazione delle norme di deontologia professionale, ne dà immediata comunicazione ai competenti ordini e collegi professionali.

4. Nel caso in cui il Difensore civico accerti comportamenti passibili di sanzioni disciplinari è tenuto a darne immediata comunicazione ai competenti organi dell'Unità sanitaria locale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 20.

PORCU, *Segretario*:

Art. 20

Pubblicità del pronunciamento del Difensore civico

1. Nei casi di particolare rilevanza o gravità delle infrazioni connesse alla presente legge, il Difensore civico può, previa acquisizione del

parere favorevole degli istanti, rendere pubblico il proprio pronunciamento, mediante affissione presso l'Albo dell'Unità sanitaria locale.

2. La medesima forma di pubblicità può essere disposta nel caso in cui sia accertata l'infondatezza di quanto lamentato dagli istanti, a tutela della professionalità degli operatori chiamati in causa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21.

PORCU, *Segretario*:

Art. 21

Reclami

1. Indipendentemente dal ricorso alle forme di tutela cui agli articoli precedenti, gli utenti e le associazioni di volontariato hanno facoltà di rivolgere reclamo scritto al presidente dell'Unità sanitaria locale, il quale è tenuto a trasmetterlo all'Ufficio di Direzione della medesima.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 22.

PORCU, *Segretario*:

Art. 22

Norma finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per l'anno 1992 è introdotta la seguente variazione:

*In diminuzione***03 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)

lire 100.000.000

mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 5 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

*In aumento***12 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELL'IGIENE, SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE**

Capitolo 12134 - 02 (N.I.) - Spese per la predisposizione e la divulgazione di un opuscolo informativo sui diritti dei malati (art. 14 della presente legge)

lire 100.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PORCU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale

Art. 22

Al primo comma l'anno "1992" è sostituito da "1993". (1)

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale.

MARROSU, *Assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale delle proposte di legge numero 23 e numero 29. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. *(E' estratto il numero 28, corrispondente al nome del consigliere Lombardo.)*

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Lombardo.

SECHI, *Segretario*, *procede all'appello*.

(Rispondono sì i consiglieri: Lombardo - Lorelli - Manunza - Marteddu - Meloni - Merella - Mereu O. - Mulas M.G. - Muledda - Murgia - Onida - Oppi - Ortu - Pau - Pes - Pili - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Ruggeri - Sanna - Satta G. - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Urraci - Usai E. - Usai S. - Zucca - Amadu - Atzori - Baroschi - Cadoni - Casu - Cocco - Corda - Cuccu - Dadea - Deiana - Desini - Erittu - Fadda A. - Fadda P. - Fantola - Ferrari - Giagu - Ladu G. - Ladu L.)

Si è astenuto: il Presidente Floris.)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	56
votanti	55
astenuti	1
maggioranza	28
favorevoli	55

(Il Consiglio approva).

Rinvio della discussione della proposta di legge Ruggeri - Sanna E. - Cuccu - Cogodi - Lorelli - Muledda - Zucca - Satta G.: "Interventi finalizzati al sostegno e allo sviluppo delle cooperative di garanzia, dei consorzi tra cooperative di garanzia e consorzi misti regionali aventi come scopo la concessione di fidejussioni" (5) e del disegno di legge: "Interventi a sostegno delle cooperative artigiane e dei consorzi regionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni a forme associative artigiane di primo grado" (127)

PRESIDENTE. Colleghi consiglieri, non essendo ancora pervenuti nella loro formulazione definitiva gli emendamenti della Giunta al testo unificato dei provvedimenti numero 5 e numero 127, io propongo di rinviare la discussione dello stesso alla prossima riunione.

Messaggio di fine d'anno del Presidente del Consiglio regionale

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il tradizionale messaggio per gli auguri di Natale e per il nuovo anno ha quest'anno un significato particolare perché la Sardegna e i sardi si trovano di fronte due questioni fondamentali: la lotta per il lavoro, l'occupazione e lo sviluppo in primo luogo e i processi di riforma delle istituzioni e della politica poi.

Il nostro primo pensiero è rivolto agli operai di Villacidro e di Iglesias che, in condizioni ambientali precarie e difficilissime, lottano contro il ridimensionamento dell'apparato industriale pubblico e contro i licenziamenti. Ad essi va la solidarietà dell'intera Assemblea regionale e l'augurio che presto vengano adottare da parte del Governo nazionale quelle decisioni che consentano di superare le difficoltà strutturali esistenti e di porre le basi per attuare i processi di crescita e di sviluppo che noi riteniamo adeguati e coerenti alle istanze del popolo sardo. Il pensiero è rivolto anche ai disoccupati, ai giovani in cerca del loro primo lavoro, ai bisognosi, a coloro che vivono in condizioni di emarginazione e di indifferenza e che attendono da noi tutti segnali e iniziative non solo di solidarietà ma di aiuto concreto alla soluzione

dei loro problemi. Non dobbiamo però dimenticare il delicato momento che vive la nostra comunità isolana, un momento di ricerca e di equilibrio sostanziale; una società che appare sconvolta da fatti gravi, priva di valori e disorientata.

Si avverte sempre di più l'esigenza del rispetto dei poteri, dei ruoli e delle funzioni, delle responsabilità singole e collettive ai vari livelli e ai vari gradi perché il cittadino abbia certezze e reali punti di riferimento, perché l'azione amministrativa e politica sia lineare, trasparente, efficace e coerente.

Gli organi dello Stato, tutti gli organi dello Stato, il mondo dell'informazione, le strutture sociali, il mondo imprenditoriale, ma anche i pubblici amministratori sono costretti ad operare in situazioni talvolta difficili per via di inadeguatezze strutturali: la mancanza di reali piani di sviluppo, organici inadeguati e incompleti. Gli apparati tecnico-amministrativi non sempre sono all'altezza dei mutamenti in atto nella società, e dei controlli che devono esercitare rispetto alle funzioni politiche. Un discorso sono infatti gli atti istruttori, l'applicazione delle norme in maniera corretta e trasparente, l'altro è invece il momento delle scelte decisionali a carattere generale. Sono aspetti e considerazioni che devono essere rilevati, posti alla nostra attenzione soprattutto in occasione del consuntivo come quello che oggi viene fatto non solo sulla attività svolta, sulla quantità e la qualità dei provvedimenti esaminati, discussi e approvati dall'Aula e dalle singole Commissioni, ma anche e soprattutto un consuntivo di ordine morale e politico che riguarda i Gruppi consiliari e ciascun componente della nostra Assemblea.

Possiamo dire che il 1992 lascia in eredità un Consiglio regionale diverso, nello spirito collettivo e nelle coscienze dei singoli, per la volontà di cambiare. Una volontà seria, coerente, sentita, un'Assemblea non più cassa di risonanza esterna ma sede di riflessione e di approfondimento di decisioni. Le riforme che sono state approvate e attuate, quelle che stiamo cercando di approvare attraverso il contributo culturale, politico e morale di tutti sono un segno importante, notevole e decisivo di cambiamen-

to verso il nuovo, verso la modernizzazione ma soprattutto verso le istanze della gente.

E' stato fatto molto, molto ancora rimane da fare per aprire le istituzioni alla gente; in questo abbiamo tutti grandi responsabilità, tutti siamo chiamati a dare il massimo contributo di idee, di proposte, di ideali per assecondare quanto e più possibile la domanda della gente di contare di più. Contrariamente a quanto qualunque volta si afferma c'è nella società grande voglia di politica, c'è nei giovani la voglia di partecipare, un grande desiderio di impegno, si sentono è vero qualche volta traditi dai partiti, ma comprendono che la politica è essenziale alla vita civile e democratica della società, non bisogna perciò deluderli. Dobbiamo operare perché veramente questi processi di cambiamento e questa nuova volontà di partecipazione e di impegno nella vita politica e sociale possano avere gli strumenti necessari e adeguati per poter esplicare tutte le loro potenzialità e capacità. L'augurio è che il Consiglio regionale, come ha fatto nel corso del 1992, possa continuare a lavorare seriamente e concretamente in questa direzione con il concorso determinante delle forze sociali, delle organizzazioni sindacali e del mondo imprenditoriale e scientifico per completare i processi di riforma che sono ormai ineludibili e irrinunciabili, per progredire al passo dei tempi e dei mutamenti di ordine sociale, culturale, economico in atto nel mondo intero.

E' un lavoro particolarmente impegnativo che ci attende tutti, un lavoro e un impegno nel quale sarà necessario l'ausilio, come vi è stato in questo anno, dell'apparato amministrativo del personale del Consiglio regionale al quale occorre dare ulteriori strumenti e occasioni di adeguamento e di perfezionamento professionale rispetto alle esigenze di funzionalità e maggior efficienza che le sfide dei tempi impongono. E' evidente che a questi nostri sforzi devono unirsi quelli di quanti nella società civile hanno altri ruoli, ugualmente importanti e determinanti: dagli imprenditori al mondo scientifico e culturale, dai sindacati agli organi di informazione. Oltre le analisi e le critiche, anche severe e giuste che vengono fatte, tutti

insieme dobbiamo cercare gli elementi di aggregazione per portare avanti senza pregiudizi gli obiettivi di cambiamento e di progresso che ci stanno dinanzi.

In quest'anno sono stati compiuti importanti passi in avanti, ma siamo impegnati a farne altri egualmente necessari; le riforme istituzionali, i sistemi politici ed economici da soli non possono bastare, e non bastano, bisogna cambiare il modo di fare politica, bisogna cambiare le coscienze, ripercorrere la strada dei doveri morali e civili. In questo senso la Sardegna ha dimostrato di poter essere veramente un punto di riferimento nel processo di ammodernamento e di cambiamento dell'intero Paese, per ricostruire una società moralmente sana attraverso regole nuove e chiare che consentano alla gente di partecipare realmente alla vita sociale, politica, economica e civile.

Con questa consapevolezza e con questi sentimenti i tradizionali auguri per il Natale e il nuovo anno escono dai convenevoli di rito per collocarsi in un ambito più elevato e più profondo di richiamo alle nostre responsabilità politiche, morali e civili. L'esercizio leale e corretto, tempestivo e coerente di queste responsabilità ci può dare quella serenità morale e di coscienza che ci rende tutti più aperti e disponibili nei confronti del prossimo e di quanti a noi chiedono la soluzione dei problemi ai quali sono legate le sorti della nostra Isola e del nostro Popolo. E' questo l'augurio che sento di dover fare a tutti voi colleghi consiglieri, ai dipendenti, ai collaboratori del Consiglio, ai giornalisti, ai sindacati, alle forze sociali e culturali e soprattutto mi sia consentito ai lavoratori sardi; a chi lotta per l'occupazione, a chi cerca il lavoro e ai giovani più bisognosi un augurio di pace e di serenità per un futuro migliore.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 10 e 55.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Pietro Collari
